

ALLEGATO B)

ACCORDO

in attuazione della intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sancita in Conferenza Unificata il 19 aprile 2012 (n.48/CU) per il riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia

L'anno 2012, addì 26 del mese di Novembre

il Dipartimento per le politiche della famiglia (C.F.80188230587) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal dott. Cons. Federico Fauttilli, capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e

la Regione Emilia-Romagna (C.F.80062590379) con sede a Bologna in Viale Aldo Moro 52, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo da Maura Forni, Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative. programmazione e sviluppo del sistema dei servizi

PREMESSO

- che in data 19 aprile 2012 è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, (di seguito denominata "intesa") per il riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, pari a quarantacinque milioni di euro;
- che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse, siano finalizzate:
  - a) sia al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 e, in particolare per l'attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione dei posti esistenti ovvero per migliorare l'offerta qualitativa;
  - b) sia al perseguimento di alcune specifiche finalità, per la componente sociale, a favore degli anziani e della famiglia, ricorrendo peraltro l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo, e in particolare per la promozione e sostegno della persona anziana, la promozione e il supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio, la partecipazione degli anziani alla società, la promozione di una vita indipendente e sana, la promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze ovvero la promozione di progetti per il superamento del divario digitale;
- che l'intesa ha stabilito altresì che l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione di un accordo,



della durata di 24 mesi, nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali (Anci regionale);

- che con decreto in data 9 maggio 2012, n. 4049 del Direttore generale del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di quarantacinque milioni di euro a favore delle Regioni e Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell'intesa;

#### CONSIDERATO

- che secondo il riparto stabilito con l'intesa è prevista l'assegnazione di euro 3.186.000,00 alla Regione Emilia-Romagna ;
- che con delibera della Giunta regionale n. 1719 del 19 novembre 2012 sono stati individuate le azioni da finanziare a sostegno della rete dei servizi per la prima infanzia o per gli anziani, ai sensi dell'articolo 3 dell'intesa;
- che le suindicate azioni sono state individuate in accordo con l'ANCI regionale che ha espresso il proprio assenso sui contenuti con nota prot. n. PG/2012/0255865 del 31/10/2012 conservata agli atti del competente Servizio;
- tutto quanto sopra premesso e considerato,

#### STIPULANO E CONVENGONO quanto segue

#### TITOLO I (Premesse e oggetto dell'accordo)

##### Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

##### Articolo 2 (Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto del presente accordo è il finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e delle azioni in favore degli anziani e della famiglia, individuati dalla Regione in accordo con le Autonomie Locali, nonché l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di risorse spettanti ai sensi dell'intesa.

##### Articolo 3 (Impegni della Regione)

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 3, comma 2, lett. a) dell'intesa, si impegna a utilizzare le risorse assegnate per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia,



anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, attraverso le seguenti azioni :

- a) Sostegno alla qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un'ottica di qualità e sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e promozione di iniziative di formazione;
  - b) Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia con particolare attenzione a quelli collocati nei Comuni di piccole dimensioni, alle diverse forme di gestione associata e alla promozione di progettualità/azioni innovative;
2. La Regione, si impegna altresì a utilizzare le risorse assegnate per il perseguimento di una delle finalità a favore degli anziani e della famiglia, indicate all'articolo 3, comma 2, lett. b) dell'intesa, attraverso le seguenti azioni:

a) Coinvolgimento nella progettazione di servizi di cura locale delle persone con responsabilità di cura (caregiver), riconoscendo il valore del loro contributo, promuovendo opportuni interventi per il loro sostegno nell'ambito dei piani individuali di assistenza che prevedono l'attivazione di servizi e interventi della rete quali:


Assegno di cura, Accoglienza temporanea di sollievo, Ricoveri temporanei post-dimissione, Consulenza, affiancamento, tutoring domiciliare a cura operatori professionali dei servizi di assistenza domiciliare, Sostegno alle forme aggregative di auto-mutuo aiuto e di contrasto all'isolamento e alla solitudine promosse dall'associazionismo volontario; Servizi di e-care, come telesoccorso e teleassistenza, Consulenze e contributi per l'allestimento di ausili tecnologici e di soluzioni strutturali che rendano le abitazioni, in cui vivono persone non autosufficienti, idonee a garantirne la migliore qualità di vita possibile e creare le condizioni per il lavoro di cura;

b) Interventi a sostegno della qualificazione delle assistenti familiari per la realizzazione degli obiettivi di cui all'Allegato 3 della DGR n. 1206/2007 "Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/07"

#### Articolo 4

##### *(Modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia programmatoria, utilizzando:
  - per i servizi socio educativi per la prima infanzia euro 2.886.000,00 provenienti dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo;
  - per la azioni a favore degli anziani e della famiglia euro 300.000,00 provenienti dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 dell'Intesa, le risorse sono trasferite alla Regione dal Dipartimento delle politiche della famiglia secondo le modalità di seguito indicate:
  - una prima quota di finanziamento, pari al 60% del totale spettante alla Regione, viene erogata a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
  - la restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, viene effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta non oltre i primi dodici mesi di durata del presente accordo secondo i criteri individuati dal Gruppo paritetico previsto all'articolo 4 dell'intesa.



Articolo 5  
*(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)*

1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare alla Regione Emilia-Romagna la quota spettante, pari ad euro 3.186.000,00, secondo le modalità indicate all'articolo precedente.

Articolo 6  
*(Tempi di realizzazione degli interventi)*

1. La Regione si impegna ad avviare gli interventi oggetto del presente accordo utilizzando la quota delle risorse erogate a seguito della sottoscrizione del presente accordo entro dodici mesi dalla disponibilità della risorse medesime.
2. La Regione si impegna a concludere gli interventi oggetto del presente accordo entro i successivi ventiquattro mesi.

Articolo 7  
*(Monitoraggio)*

2. La Regione si impegna a far pervenire al gruppo paritetico previsto all'articolo 4 dell'intesa, per il tramite del Dipartimento per le politiche per la famiglia, una relazione contenente tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia, nonché a collaborare alla verifica qualitativa finale inviando entro il termine, successivo alla scadenza del presente accordo, che verrà stabilito dal gruppo paritetico, una apposita relazione sull'utilizzo delle risorse, che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

Il presente accordo, composto di 4 pagine, è redatto in 4 copie originali.


Roma, 26 novembre 2012

Per il Dipartimento per le politiche della famiglia

  
\_\_\_\_\_



Per la Regione Emilia-Romagna

  
\_\_\_\_\_

